



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 09/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2011, n. 315

Contributi spese sostenute dai Comuni in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi negli anni 2009 e 2010.

Assente l'Assessore alle Opere Pubbliche ed alla Protezione Civile Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Pianificazione e Controllo, confermata dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, riferisce:

Condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli si sono succedute sul territorio regionale in alcuni periodi degli anni 2009 e 2010, interessando i territori di numerosi comuni della Regione Puglia ed in particolare:

- Nei mesi di marzo ed aprile 2009 straordinari eventi meteorologici avversi hanno causato nel territorio della provincia di Foggia l'esondazione di più corsi d'acqua e diffusi fenomeni di instabilità del suolo, con conseguenze rilevanti per le reti infrastrutturali nazionali e per la viabilità, provinciale e comunale. In particolare, nei giorni 6 e 7 marzo 2009 l'esondazione del tratto vallivo del F. Fortore, a causa delle consistenti precipitazioni verificatesi nel bacino a valle dell'invaso di Occhito, ha comportato la chiusura al traffico di infrastrutture di trasporto strategiche per la Puglia, quali la SS 16 e la linea ferroviaria Foggia - Termoli. Analoga situazione si è verificata nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2009, per effetto di consistenti precipitazioni anche nel bacino a monte dell'invaso di Occhito e dei conseguenti naturali ed inevitabili rilasci dagli organi di scarico di superficie della stessa diga che hanno contribuito alla chiusura al traffico della SS 16 e della ferrovia Foggia -Termoli, oltre che la temporanea interruzione dell'Autostrada A14. Sia nel mese di marzo che nell'aprile 2009 è stata peraltro registrata l'esondazione, in più punti, di numerosi corsi d'acqua, compresi tra il T. Candelaro e il F. Ofanto, che solcano il Tavoliere di Foggia, con rilevanti conseguenze in termini di danni alla viabilità, disagi alla popolazione e pericoli per la pubblica e privata incolumità. Quale conseguenza di detti eventi, la Giunta Regionale, con Deliberazione n°746 in data 05.05.2009 ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.5 della legge 225/1992 la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della provincia di Foggia. La richiesta in parola non è stata accolta, avendo il Dipartimento della Protezione Civile, come si evince dalla nota dello stesso Prot. n° DPC/CG/49997 in data 29.07.2009, ritenuto che gli eventi di cui trattasi non presentino quei caratteri di estensione ed intensità tali da legittimare il ricorso a mezzi e poteri straordinari ai sensi della citata legge 225/1992. Si rammenta al riguardo che il periodo climaticamente avverso dianzi descritto è stato preceduto dagli eventi avversi dei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio 2009 che hanno interessato l'intero territorio nazionale, tanto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18.12.2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza e con successive Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3734/2009 e n°3746/2009 il Presidente della Regione Puglia è stato nominato Commissario Delegato per il territorio regionale di

competenza, al fine di fronteggiare gli eventi calamitosi occorsi in quel periodo temporale.

- Eventi meteorologici avversi si sono abbattuti il giorno 23 giugno 2009 sul territorio del promontorio garganico, mentre più diffusamente nello stesso mese di giugno hanno interessato i territori di alcuni comuni delle province di Bari e Lecce. In conseguenza di detti eventi, il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia nel luglio 2009 ha chiesto ai Comuni interessati di esplicitare le spese sostenute nella fase di prima emergenza. Detta iniziativa è stata riscontrata complessivamente da n°35 Comuni.

- Particolarmente rilevanti risultano le conseguenze degli eventi meteorologici avversi del mese di marzo 2010. A partire dalla nottata del giorno 9 marzo, eccezionali eventi meteorologici avversi - per intensità ed estensione - hanno determinato su vasta parte del territorio regionale significativi fenomeni alluvionali e franosi, oltre che mareggiate. Detti eventi hanno comportato rilevanti danni alle infrastrutture pubbliche e private, particolarmente a quelle di trasporto, oltre che condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di generale diffuso disagio per la collettività. In particolare i fenomeni più significativi hanno interessato l'arco ionico tarantino con interruzioni della viabilità ed allagamenti, oltre che lo spiaggiamento di una nave mercantile nei pressi di Castellaneta. Nella Penisola Salentina si è assistito all'erosione del Canale Asso che attraversa l'abitato di Nardò, oltre che ad estesi e diffusi allagamenti delle aree extraurbane. Per quanto attiene al territorio della provincia di Foggia, fenomeni alluvionali particolarmente significativi hanno interessato il territorio comunale di Vieste ed hanno richiesto anche l'allontanamento di una decina di famiglie. Le intense precipitazioni hanno inoltre localmente determinato l'aggravamento delle condizioni di instabilità del suolo, particolarmente nei territori di numerosi comuni del Sabappennino Dauno. La quantità delle precipitazioni responsabili degli effetti sul territorio dianzi sinteticamente illustrati, monitorate attraverso la rete regionale di stazioni pluviometriche, ha diffusamente superato le soglie di criticità per le diverse zone di allerta. Le condizioni di diffusa criticità hanno comportato l'attivazione h24 della Sala Operativa Integrata Regionale e il prolungato impiego di numerose Associazioni di volontariato, come peraltro autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile. In conseguenza dei detti eventi, il Presidente della Regione, con nota Prot. n°3319 del 16.03.2010, chiedeva al Dipartimento della Protezione Civile di considerare la particolare situazione regionale ai fini di una eventuale dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della L.225/1992 che non si è concretizzata.

- Nel periodo dal 31 ottobre al 6 novembre 2010 sul territorio regionale si sono verificati, pressoché in concomitanza con analoghi eventi che hanno interessato altre parti del territorio nazionale (in particolare la regione Veneto), eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato situazioni di diffusa criticità con considerevoli danni al patrimonio provinciale e comunale, oltre che privato. In relazione a detti eventi, la Giunta Regionale, con Deliberazione n°2448 del 09.11.2010, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.5 della legge 225/1992 la dichiarazione dello stato di emergenza sull'intero territorio regionale. La richiesta in parola non è stata accolta, avendo il Dipartimento della Protezione Civile, come si evince dalla nota Prot. n°DPC/CG/90556 in data 30.11.2010, ritenuto che gli eventi calamitosi di cui trattasi non siano stati di portata tale da giustificare il ricorso a mezzi e poteri straordinari di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rinviando ad autonome iniziative della Regione

Sulla base di quanto innanzi, delle considerazioni esposte al riguardo dal Dipartimento della Protezione Civile e della documentazione tecnico-amministrativa in atti presso il Centro Funzionale Regionale e presso l'Ufficio Pianificazione e Controllo, si può ritenere che le caratteristiche degli eventi in precedenza richiamati, per estensione ed effetti al suolo, sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Risulta necessario attuare, pertanto, ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art.11 della L.r. n°18/2000, le iniziative volte al superamento delle emergenze sopra individuate e non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile, mediante la concessione di "contributi" in favore di quei Comuni che hanno già fatto pervenire al Servizio Protezione Civile segnalazioni di criticità per il cui superamento sono state già sostenute spese certe.

In particolare, potrà essere riconosciuto un "contributo" economico sulle spese effettivamente sostenute dagli Enti territoriali che hanno tempestivamente già inoltrato e fatto acquisire al protocollo del Servizio Protezione Civile formale segnalazione di eventi meteorologici avversi occorsi nei periodi in precedenza richiamati (marzo-aprile 2009, giugno 2009, marzo 2010 e ottobre-novembre 2010), per i quali hanno sostenuto spese certe nella fase di prima emergenza (entro le prime 96 ore dal verificarsi dello specifico evento) per fronteggiare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità quali:

1. spese per rimborsi liquidati in favore di Associazioni di volontariato attivate nel corso degli eventi;
2. spese sostenute e liquidate per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di specifici provvedimenti sindacali;
3. spese per interventi di somma urgenza connessi esclusivamente alla prima messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture e dei beni immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi, purchè affidati ed avviati nei primi quattro giorni successivi all'accadimento.

Le spese di cui alle diverse fattispecie sopra descritte dovranno essere documentate da apposita rendicontazione supportata da

- a) atti amministrativi certi di impegno, di affidamento e successiva liquidazione della stessa per le finalità di cui innanzi;
 - b) mandati di pagamento regolarmente quietanzati.
 - c) documentazione amministrativa attestante l'avvenuta prestazione e la conformità a quanto disposto;
- Non saranno ammesse a "contributo" le spese riconducibili ad interventi finalizzati al ripristino di infrastrutture che beneficiano di contributi conseguenti a Decreti del Ministro delle Politiche Agricole, ovvero avviati successivamente alle richiamate 96 ore dal verificarsi dello specifico evento.

Il Servizio Protezione Civile è incaricato di provvedere all'istruttoria delle segnalazioni/istanze già registrate al protocollo e dovrà:

1. acquisire la documentazione tecnico-amministrativa a supporto delle spese sostenute, come sopra individuate;
2. verificare l'ammissibilità e la regolarità delle richieste;
3. determinare ed assegnare il "contributo" egualmente proporzionale agli eventi di cui trattasi, alla complessiva risorsa messa a disposizione ed alle spese considerate ammissibili.

Le Amministrazioni interessate dagli eventi di cui innanzi dovranno riscontrare la richiesta di atti e notizie del Servizio Protezione Civile entro 30 giorni dalla data della lettera, termine oltre il quale le stesse Amministrazioni saranno considerate rinunciatarie ed escluse dal beneficio del contributo. L'attività istruttoria del Servizio Protezione Civile dovrà concludersi entro il 30 settembre 2011, la definizione e l'erogazione dei contributi dovrà avvenire entro il 31.12.2011.

Per l'iniziativa in questione è resa disponibile la risorsa economica complessiva di € 900.000,00 che graverà sull' UPB 9.2.1-Cap. 531036, di cui:

- € 804.142,01, in conto residui di stanziamento anno 2007
- € 95.857,99, in conto residui di stanziamento anno 2008.

Il Dirigente del Servizio Protezione Civile con proprio atto provvederà entro l'esercizio in corso all'impegno della spesa.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 900.000,00 a carico del bilancio regionale, da finanziare con le disponibilità sulla U.P.B. 9.2.1 Cap. 531036 esercizio 2011, così ripartita: -€ 804.142,01, in conto residui di stanziamento anno 2007 -€ 95.857,99, in conto residui di stanziamento anno 2008.

All'impegno della predetta spesa, si provvederà con successivo atto del Dirigente del Servizio Protezione Civile, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lett. d) - k)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Controllo e del Dirigente del Servizio Protezione Civile, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di condividere e fare propria la relazione riportata nelle premesse;
- Di dichiarare riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n° 18/2000 gli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il territorio regionale nei periodi di marzo-aprile 2009, giugno 2009, marzo 2010 e ottobre-novembre 2010, come meglio specificati nelle premesse;
- Di incaricare il Servizio Protezione Civile dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nei termini riportati nelle premesse, propedeutica all'individuazione delle Amministrazioni interessate ed al riconoscimento del "contributo economico" in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute ed erogate, con la prescrizione che resterà a totale carico delle stesse l'onere economico eccedente il contributo riconosciuto;
- Di rendere disponibile, per fronteggiare gli eventi critici in questione, un "contributo" complessivo € 900.000,00, che trova copertura finanziaria a valere sull'U.P.B. 9.2.1 Cap. 531036 esercizio 2011, di cui:
 - € 804.142,01, in conto residui di stanziamento anno 2007
 - € 95.857,99, in conto residui di stanziamento anno 2008.
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione Civile di provvedere all'impegno della predetta spesa e all'adozione degli atti consequenziali per il trasferimento dei contributi riconosciuti;

- Di disporre, a cura del Segretariato della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P., ai sensi dell'art.6 della LR 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
